

Agli **Operatori Ferroviari**

Oggetto: modalità di corresponsione dell'imposta di bollo dovuta per le istanze rivolte ad ANSF e i conseguenti provvedimenti della stessa

Riferimento: D.P.R. 26.10.1972 n° 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Com'è noto alle SS.LL. sia le istanze rivolte alla scrivente Agenzia per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi (autorizzazioni di sicurezza, certificati di sicurezza, autorizzazioni alla messa in servizio, operazioni sul RIN, rilascio licenze per macchinisti etc.), che gli stessi provvedimenti emessi dall'ANSF, in quanto indicati negli artt. 3 e 4 della tariffa di cui all'Allegato A al DPR 642/1972, sono soggetti ad imposta di bollo nella misura prevista della normativa vigente.

A tal proposito si comunica che a partire dal 1° marzo del corrente anno, questa Agenzia è stata autorizzata alla riscossione dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Pertanto, al fine di ottemperare ai predetti obblighi tributari, si invitano le SS.LL. a versare alla scrivente Agenzia l'imposta di bollo dovuta, contestualmente al pagamento della tariffa, nella misura e nei modi previsti dai decreti tariffari dell'Agenzia. Nel caso di provvedimenti non soggetti a tariffa, una copia dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo dovrà comunque essere allegata all'istanza. Gli estremi dei conti correnti cui fare riferimento sono riportati sul sito web dell'Agenzia (www.ansf.it) nella sezione Amministrazione Trasparente – Pagamenti all'Amministrazione.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

